

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BELLISARIO, BALDINI, SPIGAROLI, PICARDI, CELASCO, INDELLI, TIBERI, LIMONI, VALMARANA, CONTI, COPPO, ANGELINI** Cesare, **BAR-TOLOMEI, GATTO** Eugenio, **VENTURI, PIASENTI, PIGNATELLI, LOMBARDI, CRE-SPPELLANI, AGRIMI, DERIU, MOLINARI, SPASARI, OLIVA, ZACCARI** e **MILITERNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1964

#### Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — La carenza di personale insegnante qualificato nelle scuole secondarie dei vari ordini e gradi — specie nella scuola media — è stata più volte posta in evidenza in questa sede ed è stata recentemente e autorevolmente ribadita dalla Commissione di indagine sulla scuola italiana, per cui non riteniamo sia il caso di insistere ulteriormente sull'argomento.

In particolare, la sopracitata Commissione di indagine sulla scuola, che ha svolto la propria opera in applicazione dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nel determinare il numero di nuovi insegnanti di cui, presumibilmente, la Scuola secondaria avrà bisogno nel decennio 1965-75, ha ritenuto opportuno proporre provvedimenti di natura straordinaria, anche per la sistemazione in ruolo degli attuali insegnanti forniti di abilitazione: e ciò al fine di favorire l'orientamento dei giovani verso l'insegnamento, dimostrando concretamente che si intende dare alla classe insegnante una sistemazione giuridica ed economica più consona all'importanza della sua funzione.

I provvedimenti di immissione in ruolo degli insegnanti abilitati hanno quindi un carattere prioritario rispetto ai provvedimenti di più ampia portata, sui quali il Parlamento sarà chiamato ad esprimersi, sulla base della relazione di detta Commissione

di indagine, integrata dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione e dalla valutazione del Ministro del predetto Dicastero.

Si ritiene pertanto utile ed opportuno proporre subito agli onorevoli colleghi quei provvedimenti straordinari che possano essere adottati in questo particolare momento.

Occorre infatti tener presente che, in base alle norme contenute nel titolo terzo della legge 28 luglio 1961, n. 831, già sono state immesse in ruolo parecchie migliaia di insegnanti e sono state compilate graduatorie ad esaurimento che, per un certo numero di materie di insegnamento, sono presumibilmente destinate ad operare per parecchi anni.

Si tratta in genere di graduatorie relative agli istituti secondari superiori, dove difficilmente — almeno in base all'attuale situazione degli organici — possono essere reperite cattedre (pur essendo numerosi gli insegnanti non di ruolo in servizio).

Si registra invece una notevole disponibilità di posti nella scuola media, sia per l'intenso sviluppo che ha avuto in questi ultimi anni la scuola secondaria di primo grado, sia per la recente riforma che ha unificato i preesistenti tipi di scuola rivolti a soddisfare l'obbligo scolastico per la fascia 11-14 anni di età.

Siccome le riforme degli istituti secondari superiori, per le quali sono stati predisposti disegni di legge di iniziativa governativa fin dal 1958, richiederanno presumibilmente ancora un certo tempo per la loro attuazione, si ravvisa l'opportunità che, con provvedimento di natura straordinaria, si proceda per il momento alla immissione degli aventi titolo nei ruoli della nuova scuola media.

Il disegno di legge che viene sottoposto ora all'esame degli onorevoli colleghi dispone pertanto l'immissione nei ruoli della scuola media di tutti gli insegnanti che sono attualmente in servizio nelle scuole secondarie statali, nonché gli insegnanti elementari di ruolo purchè i medesimi siano in possesso di una abilitazione valida per l'insegnamento nella scuola media.

Il disegno di legge prevede inoltre la riammissione in ruolo — a domanda — di quegli insegnanti già di ruolo nelle Scuole secondarie di primo grado che abbiano lasciato il servizio per dimissioni volontarie o per esodo volontario e non abbiano ancora raggiunto il limite massimo di età per il loro collocamento a riposo.

E ciò al fine di consentire che personale qualificato e sperimentato possa, volendolo, contribuire alla normalizzazione dell'istruzione secondaria di primo grado (Scuola media). Naturalmente detto personale, se riammesso nei ruoli, dovrà essere inquadrato tenendo conto dell'anzianità totale riconosciutagli all'atto del collocamento in quiescenza.

Dato che anche per la scuola media esistono graduatorie ad esaurimento compilate sulla base della citata legge n. 831, si è ritenuto opportuno limitare il beneficio della immissione in ruolo a quelle materie di insegnamento per le quali le suddette graduatorie risultino esaurite al momento in cui il presente disegno di legge avrà applicazione. Si tratta, in pratica, delle materie letterarie, della matematica e osservazioni scientifiche e della lingua straniera, che costituiscono, d'altro lato, i tre gruppi di insegnamenti per i quali viene impiegato il più alto numero di insegnanti.

Il presente disegno di legge presenta poi una novità di rilievo: siccome il Ministero della pubblica istruzione, a causa delle dif-

ficoltà incontrate, ha impiegato due anni per l'applicazione dei primi articoli del Titolo terzo della 831, ha appena iniziato i lavori relativi all'applicazione dell'articolo 20 della medesima legge ed ancora non ha dato avvio all'applicazione dell'articolo 21, si è ritenuto opportuno demandare ai Provveditorati agli studi buona parte delle operazioni relative all'applicazione del disegno di legge medesimo.

Si propone pertanto che gli interessati inoltrino le domande ai Provveditori agli studi, sia pure sulla base di norme generali, impartite dal Ministro della pubblica istruzione, relativamente alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande.

In tal modo si potrà addivenire anche ad una più equa valutazione di tali titoli. Non va dimenticato infatti che la legge 831, proprio per accelerare i lavori in sede ministeriale, ha limitato la valutazione dei titoli alle idoneità o abilitazioni ed al servizio scolastico, valutato peraltro in modo sommario e incompleto.

I Provveditori agli studi compileranno pertanto le graduatorie degli aspiranti che abbiano presentato domanda nella loro provincia e formuleranno altresì le proposte di nomina, relativamente ai posti esistenti nella provincia stessa. Graduatorie e proposte di nomine verranno inoltrate poi al Ministro della pubblica istruzione per i provvedimenti formali.

Lo stesso Ministro della pubblica istruzione procederà inoltre alla nomina degli aspiranti per i quali non sia stata formulata la proposta di nomina, in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole province, giovandosi dei posti disponibili in altre province.

Queste ultime nomine verranno effettuate sulla base di una unica graduatoria nazionale, nella quale gli interessati saranno inclusi con il punteggio già loro assegnato in sede provinciale.

Il disegno di legge prevede infine graduatorie ad esaurimento, alle quali viene destinato un quarto dei posti che si rendano disponibili ogni anno, e cioè la stessa percentuale che la legge 831 ha destinato alle graduatorie ad esaurimento compilate in base a tale legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli insegnanti abilitati, in servizio negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria e gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie, in servizio nella scuola statale, possono, a domanda, ottenere l'assunzione nei ruoli dei professori della scuola media, limitatamente alle materie di insegnamento per le quali risultino compilate ed esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

A tal fine gli interessati dovranno inoltrare domanda al Provveditore agli studi della provincia di loro residenza o di un'altra provincia a loro scelta, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza da diramarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. In detta ordinanza il Ministro della pubblica istruzione definirà altresì la tabella per la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti.

**Art. 2.**

I Provveditori agli studi inoltreranno al Ministro della pubblica istruzione, ai fini della nomina in ruolo, le graduatorie da loro compilate e le proposte di nomina effettuate sulla base delle graduatorie stesse.

Gli aspiranti per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle singole provincie, saranno inclusi, in base al punteggio loro assegnato, in una unica graduatoria nazionale e saranno nominati nelle provincie nelle quali siano rimasti posti disponibili.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti nel limite di un quarto delle cattedre disponibili

all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Art. 3.

Sono validi, per i singoli insegnamenti, i titoli di abilitazione oppure gli esiti di concorso a cattedre che davano accesso all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, dichiarati rispettivamente corrispondenti ai ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Art. 4.

Gli insegnanti già appartenenti ai ruoli delle scuole secondarie statali di primo grado e collocati a riposo a domanda oppure per esodo volontario, possono parimenti ottenere, a domanda, la riassunzione nei ruoli dei professori della scuola media, limitatamente alle materie di cui è detto al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, semprechè non abbiano superato alla data del 30 settembre 1965 il limite massimo di età.

I medesimi verranno inquadrati nei ruoli tenendo conto dell'anzianità totale di servizio loro riconosciuto all'atto del collocamento a riposo.